UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA ARCIDOSSO PROVINCIA DI GROSSETO	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COPIA

Deliberazione n° 85 del 10/06/2013

Oggetto: Art.4,comma 24, lett.b) L.92/2012 - Bando per l'istituzione delle strutture eroganti servizi per l'infanzia ai sensi dell'art.8, n 1 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.22/2012.Adesione alla misura sperimentale.-

---

L'anno duemilatredici, addì dieci del mese di giugno alle ore 09:30 nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante GIUNTA.

Proceduto all'appello nominale, risultano:

			Presenti	Assenti
1	LANDI EMILIO	Sindaco Arcidosso		X
2	FRANCI CLAUDIO	Sindaco Castel del Piano		X
3	TOTTI SILVANA	Sindaco Cinigiano	X	
4	MAMBRINI MARZIO	Sindaco Castell'Azzara		X
5	VERDI RENZO	Sindaco Santa Fiora	X	
6	GALLI MASSIMO	Sindaco Roccalbegna	X	
7	ROSSI DANIELE	Sindaco Seggiano	X	
8	BRUGI MIRANDA	Sindaco Semproniano	X	
			5	3

Assiste il Segretario ALDO COPPI

Presenti n° 5 – Assenti 3 Tot Componenti n° 8. Assume la Presidenza il Dr. FRANCO ULIVIERI, nella sua qualità di Presidente dell'Unione dei Comuni e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA

PREMESSO:

CHE La legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", prevede nuovi interventi volti a favorire l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l'introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.

CHE,in particolare, l'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.-

CHE con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n.37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia. Tale contributo viene erogato, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto, tenendo conto del limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.
Tale decreto prevede che, per l'accesso alla prestazione, la madre lavoratrice presenti domanda telematica all'INPS, secondo modalità e tempistiche definite nella circolare INPS N.48 del 28/03/2013 allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;.

CONSIDERATO

CHE il punto 5 della circolare INPS N.48 del 28/03/2013 sopra citata " *Formazione dell'elenco delle strutture della rete pubblica e private accreditate eroganti servizi per l'infanzia* prevede che il contributo per la fruizione dei servizi per l'infanzia erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un *apposito elenco gestito dall'Istituto*.
Tale elenco viene formato annualmente, per tutti gli anni della sperimentazione, sulla base delle adesioni delle strutture stesse ad apposito bando, e viene pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché le lavoratrici possano preventivamente consultarlo al fine di effettuare l'iscrizione del bambino alla struttura prescelta, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.
Il sopra menzionato procedimento di iscrizione consente all'INPS di gestire e contabilizzare tempestivamente l'elenco delle strutture scolastiche, permettendone l'aggiornamento in tempo reale, in caso di cancellazione delle strutture dall'elenco stesso.
L'iscrizione nell'elenco può essere richiesta dalle strutture scolastiche mediante domanda on line, per la presentazione della quale, le strutture stesse dovranno preventivamente munirsi di PIN dispositivo (Circolare INPS n.50 del 15 marzo 2011).

CHE, a tal fine l'INPS, in conformità con quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n. 37, attuativo della predetta legge n. 92/2012, istituisce un apposito elenco, per ciascun anno di sperimentazione, delle strutture scolastiche eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla misura sperimentale sopra menzionata. Per la costituzione del suddetto elenco, l'Istituto fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda di inserimento nell'elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia pubbliche e private accreditate con la rete pubblica che intendano aderire alla sperimentazione ex. art. 4, c. 24, lett. B) della L. 92/2012.

CHE l'INPS in data 16/05/2013 ha pubblicato il **Bando per l'istituzione dell'elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia ai sensi dell'art. 8, n.1, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012;**

CHE il bando sopra citato dispone che le strutture che forniscono servizi per l'infanzia, sia pubbliche sia private accreditate con la rete pubblica, da giovedì 16/05/2013, possono presentare domanda di adesione alla misura sperimentale introdotta dalla legge sulla riforma del lavoro sopra menzionata;
La domanda deve essere presentata all'Inps dalla struttura o dagli intermediari abilitati (consulenti del lavoro e associazioni di categoria provviste di delega) esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi accessibili dal sito dell'Istituto tramite PIN dispositivo, secondo i termini e le modalità contenuti nel bando pubblicato nella sezione Avvisi e Concorsi del portale Inps.
Per una corretta presentazione della domanda, oltre alle informazioni relative alla conformità della struttura ed alla normativa prevista dalla legge, è necessario essere in possesso del PIN per l'accesso ai servizi online e dei dati per ricevere il pagamento del servizio: codice IBAN, nome della banca, indirizzo, numero civico e CAP della filiale della banca, riferimento del titolare del conto corrente (ragione sociale oppure nome e cognome).
Una volta formato l'elenco delle strutture, l'Inps pubblicherà il bando per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia cui potranno partecipare le madri lavoratrici interessate.

RITENUTO opportuno aderire alla sperimentazione introdotta dall' 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 per gli anni 2013-2015, in considerazione che l'Unione dei Comuni Amiata Grossetano eroga servizi per l'infanzia attraverso la gestione del Nido d'Infanzia Amiata Grossetano – Sezioni di Arcidosso e Santa Fiora**;**

CIO' PREMESSO;

ACQUISITI i pareri obbligatori favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili come previsto dall'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSTATATO CHE il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano approvato dai Consigli Comunali pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n . 45 del 7/11/2012 – Supplemento n. 142;

CON VOTAZIONE UNANIME;

DELIBERA

- Di approvare la parte narrativa del presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche delle seguenti decisioni:

1) aderire alla misura sperimentale introdotta dall' 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 per gli anni 2013-2015, che prevede la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, un contributo economico per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

2) aderire al **Bando per l'istituzione dell'elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia ai sensi dell'art. 8, n.1, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012 pubblicato dall'INP in data 16/05/2013** allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;.

3) incaricare gli Uffici competenti dell'Unioni a presentare all'Inps la domanda di inserimento nell'elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia pubbliche e private accreditate con la rete pubblica secondo le secondo modalità e tempistiche definite dal bando sopra citato;

4) - Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione e con i voti unanimi dei presenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, Art. 134 comma 4.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

BI - 2013 - 185

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA

UFFICIO PROPONENTE: BANCA INTERCOM AUDIOVISIVI

OGGETTO: Art.4,comma 24,lett.b)L.92/2012.Bando per l'istituzione delle strutture eroganti servizi per l'infanzia ai sensi dell'art.8,n1 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.22/2012.Adesione alla misura sperimentale.

Sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, esprimono i seguenti pareri:

I RESPONSABILI

- ☐ COPPI ALDO
- ☐ PAPALINI CESARE
- ☐ PELLEGRINI GIORGIO
- ☐ PUPPOLA STEFANO
- ☐ BALOCCHI ALBERTO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

☐ Favorevole ☐ Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA U.O.SEMPLICE RAGIONERIA

- ☐ Petrelli Brunati Antonella

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere sulla copertura finanziaria

☐ Favorevole ☐ Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

Per quanto concerne la regolarità contabile:

❑ COPPI ALDO		☐ Favorevole ☐ Sfavorevole _____ Data _____ Firma _____

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ufficio Legislativo
Roma, 28/03/2013
Circolare n. 48
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: **Articolo 4, comma 24, lettera b) Legge 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita": diritto della madre lavoratrice alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati**
SOMMARIO: *1. Premessa e quadro normativo*
2. Ambito di applicazione
3. Misura e durata del beneficio
4. Modalità di erogazione del beneficio
4.1 Ritiro dei voucher
5. Formazione dell'elenco delle strutture della rete pubblica e private accreditate eroganti servizi per l'infanzia
6. Accesso al contributo da parte delle lavoratrici
6.1 Pubblicazione del bando per accedere al contributo
6.2 Presentazione della domanda
6.3 Variazione della domanda
6.4 Formazione della graduatoria
7. Rinuncia del beneficio

8. Monitoraggio della spesa

1 - Premessa e quadro normativo

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, prevede nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.

In particolare, l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n.37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia. Tale contributo viene erogato, ai sensi dell’art. 10 del citato decreto, tenendo conto del limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

Tale decreto prevede che, per l’accesso alla prestazione, la madre lavoratrice presenti domanda telematica all’INPS, secondo modalità e tempistiche definite nella presente circolare.

2 – Ambito di applicazione

È prevista la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, da utilizzare negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche (T.U. sulla maternità)[1].

Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del
congedo parentale.
Ai sensi del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, al beneficio possono accedere
esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla
gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo i
criteri definiti con circolare del 21 dicembre 2007, n. 137, per i bambini già nati (o entrati in
famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi
successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Con riferimento alla Gestione separata, si precisa che destinatarie della tutela sono tutte le
lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma
previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della
contribuzione in misura piena.
Si precisa che non sono ricomprese le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione
(coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle
leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici
agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque
interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250).
La lavoratrice può accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso
deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestante (in caso di gravidanza
gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i
requisiti sopra richiamati.
Sono escluse dal beneficio:
1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia
o dei servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed
alle pari opportunità istituito con l'art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

3 - Misura e durata del beneficio

L'importo del contributo è di 300,00 euro mensili.
È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in

alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia
dello stesso da parte della lavoratrice.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà
essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell'ambito degli undici
mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.
Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un
giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29
giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto,
potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della
ridotta entità della prestazione lavorativa.
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo
massimo di tre mesi.
Poiché la fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale in
capo alla madre, si ricorda che per le controversie in materia di congedo parentale per i
lavoratori dipendenti, è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso al Comitato Provinciale
Inps di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Per i lavoratori iscritti alla gestione separata il ricorso in materia di congedo parentale andrà
presentato, nei termini di legge, al Comitato Amministratore del fondo per la gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, istituito presso l'Inps.
In merito alle modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi si richiamano le disposizioni
di cui alla circolare n.32/2011.

4 - Modalità di erogazione del beneficio

Il beneficio di cui in premessa previsto all'art.4 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012,
consiste in un contributo per il pagamento del servizio di baby sitting ovvero per il pagamento
di strutture eroganti servizi per l'infanzia.
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati
accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro
esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l'effettiva fruizione

del servizio, fino a concorrenza dell'importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo
parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Diversamente il contributo concesso per pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato
attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre
2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Istituto pertanto erogherà 300 euro in voucher,
per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

4.1 Ritiro dei voucher

I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei.
I voucher, per l'importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede
provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio
temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.
La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un'unica soluzione oppure scegliere di ritirarne
solo una parte o ritirarli con cadenza mensile.
La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in
sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è
concesso il beneficio.
In analogia alle modalità già in uso nell'utilizzo dei buoni lavoro, prima dell'inizio della
prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la
comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il
codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di
inizio e di fine dell'attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

- il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante),
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell'INAIL,
- il sito www.inail.it /Sezione 'Punto cliente',
- la sede INPS

In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette
date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione
all'INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare alla

prestatrice i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi
spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa
prestazione e convalidando il buono con la propria firma.
La prestatrice del servizio di baby sittingpuò riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti,
intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all'incasso – dopo averli convalidati con
la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di
riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel
caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità
competenti. In questo caso la Sede provvederà all'annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n.
12082 del 4 maggio 2010.
I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso
in caso di mancato utilizzo.

5 - Formazione dell'elenco delle strutture della rete pubblica e private accreditate eroganti servizi per l'infanzia

Il contributo per la fruizione dei servizi per l'infanzia erogati da strutture della rete pubblica e
private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una
struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall'Istituto.
Tale elenco viene formato annualmente, per tutti gli anni della sperimentazione, sulla base
delle adesioni delle strutture stesse ad apposito bando, e viene pubblicato sul sito web
istituzionale (www.inps.it), affinché le lavoratrici possano preventivamente consultarlo al fine
di effettuare l'iscrizione del bambino alla struttura prescelta, prima di presentare la domanda
di ammissione al beneficio.
Il sopra menzionato procedimento di iscrizione consente all'INPS di gestire e contabilizzare
tempestivamente l'elenco delle strutture scolastiche, permettendone l'aggiornamento in tempo
reale, in caso di cancellazione delle strutture dall'elenco stesso.
L'iscrizione nell'elenco può essere richiesta dalle strutture scolastiche mediante domanda on
line, per la presentazione della quale, le strutture stesse dovranno preventivamente munirsi di

PIN dispositivo (Circolare INPS n.50 del 15 marzo 2011).

6 - Accesso al contributo da parte delle lavoratrici

Per accedere al contributo le lavoratrici devono presentare domanda telematica all'Istituto, il quale, nei limiti della copertura finanziaria indicata nel decreto interministeriale del 22 dicembre 2012 pari ad euro 20.000.000,00 per ciascun anno, provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio.

La graduatoria è definita tenendo conto dell'ISEE, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 6.4.

6.1 Pubblicazione del bando per accedere al contributo

L'Istituto con apposito messaggio comunica l'imminente pubblicazione, sul proprio sito WEB, del bando per l'assegnazione dei benefici oggetto della presente circolare, nel quale sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri, nonché tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale e gli adempimenti conseguenti alla formazione della graduatoria.

6.2 Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all'Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo (circolare n. 50 del 5/03/2011).

Il servizio d'invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia ex art. 4 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012 è disponibile nel portale Internet dell'Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia.

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

a) indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l'infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l'iscrizione del minore;

b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;

c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;

d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che la dichiarazione ISEE ha validità di un anno dall'attestazione della presentazione e vale per tutti i

componenti il nucleo familiare.

6.3 Variazione e cancellazione della domanda

L'invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato
ad un momento successivo, utilizzando in quest'ultimo caso l'apposita funzionalità di
salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.
La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell'invio, termine
oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed
eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine ultimo di presentazione
della domanda.
Ai fini della definizione della graduatoria farà fede la data e l'orario di invio, così come recepiti
dal sistema informatico dell'Istituto e riportati nella ricevuta di invio.

6.4 Formazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria è definita tenendo conto dell'ISEE - Indicatore della Situazione Economica
Equivalente - con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità
di ISEE, secondo l'ordine di presentazione della domanda.
La graduatoria è pubblicata sul sito www.inps.it entro 15 giorni dalla scadenza del bando.
L'Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale
riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

7 - Rinuncia del beneficio

La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo alla pubblicazione della
graduatoria, esclusivamente in via telematica sul sito web dell'Istituto (www.inps.it).
In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora
fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che
provvederà al loro annullamento.
La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire
del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all'importo dei voucher riconsegnati.
Come già precedentemente precisato il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto
in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 300 euro
o a multipli di 300 euro.
Pertanto, a titolo di esemplificazione, qualora la lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un

contributo di due mesi di voucher (importo 600 euro di voucher), nel caso in cui abbia
utilizzato voucher per un importo pari a 310 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non
potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l'utilizzo di
voucher per un importo superiore a 300 euro si colloca nella seconda mensilità che non può
essere frazionata in giorni.
La madre lavoratrice a cui è stato riconosciuto il beneficio e che abbia ritirato i voucher,
qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta a riconsegnare i voucher percepiti e non utilizzati.
In mancanza, la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i periodi di
congedo parentale a cui aveva rinunciato per accedere al beneficio.
I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.
L'Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice,
provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l'avvenuta rinuncia al beneficio da
parte della stessa, indicando altresì i periodi per i quali la rinuncia è stata esercitata.
L'Istituto, salvo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, provvederà a
recuperare le somme erogate a coloro che avranno prodotto dichiarazioni risultate mendaci a
seguito dei controlli che verranno effettuati.
L'Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici
richiedenti il beneficio.

8. Monitoraggio della spesa

Ai sensi dell'art.10 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, l'Istituto provvede al
monitoraggio della spesa anche al fine di consentire l'eventuale revisione dei criteri di accesso
e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo.
Il Direttore Generale
Nori

[1] Ai sensi dell'art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive
modifiche,"*Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di
astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi
parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto
salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:*

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi" .

Bando per l'istituzione dell'elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia ai sensi dell'art. 8, n.1, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012

1. OGGETTO

L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 introduce in via sperimentale per gli anni 20132015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, un contributo economico per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. A tal fine l'INPS, in conformità con quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n. 37, attuativo della predetta legge n. 92/2012, istituisce un apposito elenco, per ciascun anno di sperimentazione, delle strutture scolastiche eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla misura sperimentale sopra menzionata.

Per la costituzione del suddetto elenco, l'Istituto fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda di inserimento nell'elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia pubbliche e private accreditate con la rete pubblica che intendano aderire alla sperimentazione ex. art. 4, c. 24, lett. B) della L. 92/2012.

2. SOGGETTI AMMESSI

Le strutture eroganti servizi per l'infanzia, ammesse alla presentazione della domanda sono:

le strutture appartenenti alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia;

le strutture private accreditate con la rete pubblica.

3. REQUISITI

3.1 Le strutture richiedenti l'iscrizione al suddetto elenco, siano esse appartenenti alla rete pubblica o private accreditate, dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda ed a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa;

regolarità sotto il profilo normativo generale, alla rispondenza alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, (norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni ed al rispetto degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n.68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);

conformità alla normativa antincendio.

3.2 Le strutture private accreditate, oltre ai sopracitati requisiti, dovranno inoltre:

essere accreditate presso il comune di appartenenza;

possedere l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura rilasciata dal SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive);

essere iscritte alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e dimostrare l'inesistenza di eventuali preclusioni connesse alla legislazione antimafia.

3.3 Il possesso dei predetti requisiti, indicati ai punti 3.1 e 3.2, deve sussistere al momento di presentazione della domanda e permanere per tutta la durata di validità dell'elenco.

3.4 La verifica dei requisiti sarà effettuata annualmente dall'Istituto prima dell'inizio dell'anno scolastico o in qualsiasi momento lo ritenga opportuno. La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti, comporterà l'esclusione dall'elenco della struttura scolastica.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 In sede di presentazione della domanda la struttura richiedente deve necessariamente indicare o confermare, qualora questi siano già in possesso di INPS, i seguenti dati:

numero di matricola INPS o elemento identificativo INPS – gestione dipendenti pubblici;

nome identificativo della struttura;

sede (indirizzo; comune; provincia);

partita IVA o codice fiscale;

dati identificativi del legale rappresentante (codice fiscale; nome; cognome; data e luogo di nascita).

La struttura richiedente dovrà inoltre:

indicare i riferimenti bancari per il pagamento (Nome della banca, n° agenzia, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto);

indicare un indirizzo PEC o email per la ricezione delle comunicazioni dell'Istituto.

4.2 La domanda va presentata all'INPS esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi del portale dell'Istituto, accessibili tramite PIN direttamente attraverso il seguente percorso: **www.inps.it** home>servizi on line>per tipologia di utente>aziende, consulenti e professionisti;

4.3 Si precisa dunque che, ai fini della presentazione della domanda, la struttura interessata dovrà munirsi preventivamente ed in tempo utile del PIN "dispositivo" necessario per l'accesso ai servizi online dell'Istituto (per le modalità di richiesta e rilascio del PIN dispositivo si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare INPS n. 50 del 15 marzo 2011).

5. VARIAZIONI DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA

Le strutture si impegnano a comunicare all'INPS, attraverso il medesimo canale telematico, l'eventuale variazione dei dati forniti in occasione della domanda, intervenuti in corso di iscrizione nell'elenco; l'Istituto provvederà all'aggiornamento dello stesso.

6. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande sarà consentita dalle ore 00:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito web dell'Istituto e fino alle ore 24:00 del trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando.

7. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO

7.1 L'Istituto pubblicherà sul proprio sito internet (**www.inps.it**) nella medesima sezione di pubblicazione del presente bando: **www.inps.it** home>avvisi e concorsi>avvisi, l'elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia.

7.2 L'elenco ha validità annuale, coincidente con l'anno scolastico. Tale elenco sarà inoltre integrato con le procedure di presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per i servizi per l'infanzia ex art. 4 comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 e direttamente consultabile dai soggetti che presenteranno domanda per il contributo.

8. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

8.1 Le strutture iscritte potranno chiedere all'Inps, in qualsiasi momento, la cancellazione dall'elenco. La richiesta di cancellazione dovrà essere presentata entro il giorno 15 del mese esclusivamente via web, nel portale Internet dell'Istituto (**www.inps.it**) accedendo con le medesime modalità con cui si è presentata la domanda di iscrizione. La richiesta di cancellazione dovrà essere comunicata immediatamente dalla struttura richiedente, alle madri lavoratrici beneficiarie, al fine di consentire loro la variazione della struttura scolastica prescelta.

8.2 Nel caso in cui la cancellazione sia effettuata a seguito della perdita di uno dei requisiti di cui al paragrafo 3, la struttura dovrà darne immediata comunicazione all'INPS ed alle madri lavoratrici beneficiarie che abbiano scelto la struttura medesima.

9. MODALITA' DI PAGAMENTO

9.1 L'Istituto pagherà esclusivamente le strutture indicate dalle aggiudicatarie del beneficio di cui all'art.5, comma 2, del D.M. del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n. 37, rientranti nella graduatoria delle aventi diritto; tale graduatoria sarà pubblicata online sul sito dell'Istituto (**www.inps.it**)

9.2 Le strutture presenti nell'elenco, eroganti servizi all'infanzia ai figli di madri lavoratrici risultate beneficiarie del contributo di cui all'art.4, comma 24, lettera b) della legge n.92/2012, sono tenute a sottoscrivere ed inviare presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, il modello di delegazione liberatoria di pagamento, che sarà disponibile sul sito **www.inps.it**; in mancanza, l'Istituto non provvederà al pagamento delle fatture afferenti all'effettiva fruizione dei suddetti servizi all'infanzia.

9.3 Il pagamento sarà corrisposto direttamente dall' INPS fino ad un massimo di 300,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di sei mesi, sulla base delle mensilità richieste dall'aggiudicatario e sarà corrisposto, nei termini di legge, a seguito dell'invio alla sede provinciale INPS territorialmente competente, da parte della struttura, di regolare fattura nella quale dovranno necessariamente essere riportati:
il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice;
il n° di mesi di servizio fruiti;
il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.

9.4 L'Istituto provvederà a recuperare le somme erogate alle strutture che abbiano prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli.

10. INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003, N. 196 – PRIVACY

INPS con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in qualità di Titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano il soggetto richiedente, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa assistenziale e amministrativa su base sanitaria. Il trattamento dei dati avverrà anche con l'utilizzo di strumenti elettronici a opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti. Attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, eccezionalmente potranno conoscere i dati di cui sopra altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto di Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto. I dati personali del richiedente potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che riguardano il richiedente. Inps informa, infine, che è nelle facoltà del richiedente esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura competente all'istruttoria.

IL DIRETTORE GENERALE
Nori

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Fto FRANCO ULIVIERI

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ...……

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana[1], accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal .....…….. al……..……

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li …….

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

Il segretario sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa

all'albo pretorio il ……..……e defissa il ……..……. senza seguito

di reclami ed opposizioni

Arcidosso li ……..

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e

Art. 35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno …….. per decorrenza dei termini, dopo il

Giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

[1] http://www.cm-amiata.gr.it